



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68 DEL 30/09/2020

Oggetto: REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA.

In data odierna, 30 settembre 2020, alle ore 21:30, presso la sala del Consiglio del Comune, posta nel palazzo municipale, ha inizio la seduta del Consiglio comunale, convocata per le ore 21:00, in sessione straordinaria.

Al momento dell'appello nominale effettuato dal Segretario generale a inizio seduta risultano presenti ed assenti i consiglieri:

BAGNI ANGELA	Assente
MONTEMURRO NICOLA	Presente
TOZZI FRANCESCA	Presente
CAPACCIOLI MARCO	Presente
ZINGONI DUCCIO	Presente
MUGNAINI SANDRA	Presente
CAFAGGI GIACOMO	Presente

CAMBI CRISTIANA	Presente
PUCCI LUCIANO	Presente
BANDINI EMMA	Presente
MILANESI PIETRO	Presente
GIOVANNINI PAOLO	Presente
BRANDI ILARIA	Presente
GIUSTI LUCIANO	Presente
PORRARI CARLA	Presente
SANTONI CRISTIANO	Presente
PICCINI PAOLA	Presente

Presenti: N.16

Assenti: N.1

Il consigliere Nicola Montemurro assume la presidenza, verifica la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Santoni, Giovannini e Pucci.

Partecipa il segretario generale, dott. Marco Ciancaglini, incaricato della redazione del presente verbale.

Si dà atto che sono presenti gli assessori Cappellini, Caporaso e Lari.

L'assessore Gorini entra alle ore 22:00.

Pertanto gli assessori presenti alla discussione della presente delibera sono n. 4 (Cappellini, Caporaso, Lari e Gorini).

Il Proponente: LARI MASSIMO

Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate

Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA

Il Redattore: VANNUZZI ALESSANDRA

Unità Proponente: Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:

- a. l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- b. i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 disciplinano l'applicazione della TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;
- c. l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- d. è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con deliberazione C.C. n.4 del 13/01/2017, modificato con deliberazione C.C. n.6 del 25/01/2018;
- e. la L. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, dispone che *“A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

Considerato che:

- f. il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

- g. con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- h. con i vari e successivi DPCM sono stati imposte sospensioni e riduzioni di esercizio per molteplici attività che hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;
- i. in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella stessa nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- j. il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";
- k. la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (di seguito ARERA) n. 443 del 31.10.2019: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021", è atta ad introdurre il cd. "Nuovo metodo tariffario" da applicarsi al servizio integrato di gestione dei rifiuti (di seguito NMT);
- l. la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", introduce regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e con l'utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- m. la delibera ARERA n. 158 del 5/05/2020 ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", introduce varie riduzioni, anche obbligatorie, ai fini TARI;
- n. il quadro normativo della TARI è in una fase di grande cambiamento (nel quale si pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell'ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far sì che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti: entilocali, gestori del servizio e utenti finali;
- o. la situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha generato un rallentamento generale delle attività amministrative, produttive ed economiche - ivi compreso

il differimento dei termini ARERA per l'approvazione dei piani economico-finanziari riferiti alla Tassa rifiuti 2020 (Pef);

- p. si rende necessario procedere a modificare il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per garantirne una piena aderenza alla normativa vigente;
- q. viene allegato un prospetto di raffronto che permette una visione comparata tra la precedente stesura del regolamento tari e la nuova e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
- r. il nuovo testo regolamentare, così come risulta dalle rettifiche apportate , costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);
- s. a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita";

Visti i pareri di regolarità espressi dai responsabili di settore, ai sensi dell'art. 48 del DLGS. n. 267/2000;

Visto il parere del collegio dei revisori dell'ente ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del DLGS. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare , per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), così come risultano dal prospetto di raffronto di cui all'Allegato A) ;
2. di approvare, per l'effetto, il nuovo testo regolamentare, di cui all'Allegato B), entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2020, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000;
4. di dare atto altresì che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;
5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. "Decreto Crescita", la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Vannuzzi.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del DLGS 267/2000, considerata la necessità di approvarle modifiche al Regolamento TARI.

Informazioni

Efficacia

La delibera è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Pubblicazione

La delibera è comunicata all'Ufficio Unico.

Ricorso

Contro questa delibera può essere presentato ricorso da chi abbia interesse con ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, entro 60 giorni.

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MONTEMURRO NICOLA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

**II SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO**